

In secondo luogo, secondo la prospettazione del ricorrente, il regolamento impugnato viola l'obbligo di motivazione del Consiglio e della Commissione di cui all'art. 253 CE, poiché la breve affermazione relativa al ricorrente nell'allegato III è manifestamente inadeguata, e la posizione comune del Consiglio che sottopone il ricorrente ad un divieto di viaggio non fornisce ulteriori dettagli.

In terzo luogo, il ricorrente sostiene che il regolamento impugnato viola i diritti fondamentali del ricorrente, pregiudicando il suo diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva e al contraddittorio; e pregiudicando altresì in misura sproporzionata il diritto al pacifico godimento delle sue proprietà.

(¹) Regolamento (CE) del Consiglio 19 febbraio 2004, n. 314, relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 55, pag. 1)

(²) Regolamento (CE) della Commissione 26 gennaio 2009, n. 77, recante modifica del regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 23, pag. 5)

(³) Posizione comune del Consiglio 19 febbraio 2004, 2004/161/PESC, che proroga le misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 50, pag. 66)

Ordinanza del Tribunale di primo grado 13 marzo 2009 — Torres/UAMI — Vinícola de Tomelloso (TORREGAZATE)

(Causa T-273/07) (¹)

(2009/C 113/88)

Lingua processuale: lo spagnolo

Il presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

(¹) GU C 235 del 6.10.2007.

Ordinanza del Tribunale di primo grado 19 marzo 2009 — FMC Chemical e a./Commissione

(Cause riunite T-349/07 e T-350/07) (¹)

(2009/C 113/89)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

(¹) GU C 269 del 10.11.2007.

Ordinanza del Tribunale di primo grado 11 marzo 2009 — Batchelor/Commissione

(Causa T-342/08) (¹)

(2009/C 113/90)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

(¹) GU C 272 del 25.10.2008.

Ordinanza del Tribunale di primo grado 5 marzo 2009 — Portogallo/Commissione

(Causa T-378/08) (¹)

(2009/C 113/91)

Lingua processuale: il portoghese

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

(¹) GU C 285 dell'8.11.2008.

Ordinanza del Tribunale di primo grado 24 marzo 2009 — Intel/Commissione

(Causa T-457/08) (¹)

(2009/C 113/92)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

(¹) GU C 301 del 22.11.2008.